



IL DIRIGENTE del V SETTORE RENDE NOTO QUANTO SEGUE

OGGETTO: **DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA ART.101 DELLE NTA DEL RU**

Nell'ALLEGATO A del D.P.G.R. 11/11/2013, n. 64/R- *Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio* “ si definisce “pensilina” la “Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno” e si definisce “tettoia” la “Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi accessori ad un'attività principale di riferimento, oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia può essere: a) libera su tutti i lati; b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto (*omissis*)”.

Nella disciplina regionale sul commercio (Codice del commercio-Ir 62/2018) il termine pensilina non viene definito puntualmente tuttavia compare all'art.61 (TITOLO II CAPO VIII-*Distribuzione di carburanti*) nella dizione “pensiline di copertura delle aree di rifornimento” dove essa è indicata quindi implicitamente come elemento in stretta relazione funzionale con la specifica struttura dell'impianto di distribuzione in quanto avente la funzione specifica di copertura della sua area di rifornimento.

Tale implicita definizione emerge anche dalla giurisprudenza. Nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V (ud. 22/11/2011) 02-02-2012, n. 567 ad esempio la pensilina è “opera accessoria priva di rilevanza volumetrica, di incidenza sul carico urbanistico, priva di autonoma utilizzabilità ma funzionalmente collegata e destinata al servizio dell'impianto di carburante”.

Pertanto, viste le caratteristiche che generalmente assume l'elemento a copertura delle aree di rifornimento di carburanti, avente un'autonoma struttura di sostegno e allo stesso tempo privo di autonoma utilizzabilità rispetto all'area di rifornimento, SI SPECIFICA CHE

il termine “pensilina” che compare nelle NTA del RUC all'art.101 comma 2, che disciplina a livello comunale la specifica destinazione urbanistica “*Area di servizio per la distribuzione carburanti*”, è da considerare corrispondente alla “tettoia” di cui all'ALLEGATO A del DPGR 64/r e ad essa si applicano le eccezioni in merito a Superficie coperta, altezza massima e distanza minima dal bordo stradale previste per le “pensiline” all'art.101 nel caso specifico dei distributori di carburanti.

Il Dirigente V Settore  
Servizi Tecnici-valorizzazione del Territorio  
Ing.Domenico Ennio Passaniti

Campi Bisenzio, 09 maggio 2019